



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650 ed il D.P.R. 28.06.1955, n.630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;

VISTO il d.lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ad autorizzazione regionale;

VISTA l'autorizzazione regionale n. 402/S7 del 09/04/2024 rilasciata al Sig. MATTINA SALVATORE, cittadino italiano, nato a XXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXX) n.q. di Legale Rappresentante della Società **TRUELOVE Srls** (P.I 01268870860) per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A con vendita diretta al pubblico, denominata "**NOVALIA viaggi**", con sede nel Comune di Barrafranca (EN) nella Via Vittorio Emanuele n. 179, sotto la direzione tecnica della Sig.ra MAROTTA SAMANTA, nata a XXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXX), già abilitata giusta autorizzazione rilasciata dall'Assessorato Turismo della Regione Siciliana con DDS. n. 1655/S9 del 3/12/2013;

VISTA la nota prot. n. 9665/S15 del 12.03.2025, con la quale il Servizio Turistico Regionale di Enna proponeva avvio del procedimento revoca temporanea dell'attività della predetta adv per la mancata presentazione delle coperture assicurative previste dalla vigente legge;

VISTA la nota prot. n.0010068 del 13.03.2025, notificata a mezzo PEC del 13.03.2025, con la quale, ai sensi della Legge regionale n.7 del 21 maggio 2019, veniva avviato il procedimento amministrativo per il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale n.402/S7 del 09/04/2024, per la mancata presentazione delle coperture assicurative previste dalla vigente legge, con diffida alla predetta Agenzia di Viaggi a provvedere alla regolarizzazione entro 10 giorni;

PRESO ATTO che il Sig. Mattina Salvatore non aveva ottemperato a quanto richiesto nei tempi assegnati;

VISTO il DDS n. 1672/S7 del 04.06.2025, con il quale veniva disposto il ritiro temporaneo della sopra citata autorizzazione, notificato, a mezzo PEC del 4.06.2025, anche alla Polizia Municipale del Comune di Barrafranca (EN);

VISTO il DDS n. 2814/S7 del 2.09.2025, con cui è stata revocata la predetta autorizzazione regionale n. 402/S7 del 09/04/2024, notificato a mezzo PEC del 2.09.2025 e comunicato alla Polizia Municipale del Comune di Barrafranca (EN) di curarne il ritiro;

CONSIDERATO che con mail del 2.09.2025 il Sig. Mattina Salvatore ha prodotto copia della copertura assicurativa, comunicando di non averla potuto trasmettere nei tempi richiesti a causa di gravi motivi di salute familiari, attestati da relativa certificazione medico – ospedaliera;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere procedere alla revoca del citato DDS n. 2814/S7 del 2.09.2025 ;

D E C R E T A

ART. 1: Per le motivazioni esposte in premessa, è revocato il DDS n. 2814/S7 del 2.09.2025, citato in premessa.

ART. 2: Il Sig. Mattina Salvatore, come sopra generalizzato e n.q. sopra specificata, è autorizzato alla prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A con vendita diretta al pubblico, denominata “**NOVALIA viaggi**”, con sede nel Comune di Barrafranca (EN) nella Via Vittorio Emanuele n. 179, già autorizzata con DDS n. 402/S7 del 09/04/2024.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c.5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo li, 05.09.2025

F.TO

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Solina